Judicium
IL PROCESSO CIVILE IN ITALIA E IN EUROPA
Pacini Giuridica

Rosario Russo

«QUER PASTICCIACCIO BRUTTO» *DELL'*ASSEGNO DIVORZILE. *ERRARE HUMANUM EST....*

(commento a Sentenza n. 2042/2018 della S.C., 1ª Sez. Civ.)

I. Antefatto - **II.** Sentenza n. 2042 / 2018 della S.C., 1ª Sez. - II.A. La vicenda - II.B. Le valutazioni - II.B.1. Residuale violazione dell'art. 376, 3° c.p.c. - II.B.2. La motivazione della sentenza del 2018. In generale - II.B.3. Norma ordinamentale? - II.B.4. L'art. 374, 3° c.p.c. - **III.** Postfatto.

I. ANTEFATTO

1. É noto che, negando rilievo al tenore di vita coniugale, la sentenza n. 11504/2017, emessa (in difformità dalle conclusioni del Pubblico Ministero) il 10.5.2017 dalla Prima Sezione della Suprema Corte, frontalmente e scientemente disattese l'insegnamento dettato dalle Sezioni Unite con le sentenze nn. 11490 e 1492 del 1990, cui si erano attenuti i giudici di merito e la stessa Corte (prima sentenza dissenziente). L'innovativa pronuncia ha aperto un ampio dibattito ed è stata oggetto di critica soprattutto da chi ha rilevato subito che, in forza dell'art. 374, 3° c.p.c., per legittimamente innovare la Prima Sezione avrebbe dovuto rimettere la decisione alle Sezioni Unite [1]. Tuttavia, taluni giudici di merito non hanno esitato a seguire l'orientamento inaugurato dalla Prima Sezione in decisioni che hanno suscitato vasto clamore mediatico, anche in ragione dell'entità dell'assegno controverso; inoltre, come si prevedeva, si è cominciato a vaticinare l'applicazione del nuovo orientamento anche in tema di assegno di mantenimento nelle cause di separazione.

2. Con la sentenza n. 15481 del 22/06/2017 (seconda sentenza dissenziente) la Prima Sezione ha ribadito il *dictum* della sentenza 11504/2017, disattendo ancora una volta l'istanza di rimessione alle Sezioni Unite formulata dal Pubblico Ministero [2].

3. Decidendo in camera di consiglio, con ordinanze nn.19695 e 19080 del 2017 la stessa Prima Sezione ha disposto la trattazione in pubblica udienza di altrettanti ricorsi, «Considerata la complessità delle questioni trattate, anche alla luce della più recente giurisprudenza di questa Corte (Sentenze n. 11507 e 15481 del 20179)».

4. Mentre la Prima Sezione aveva rigettato le sollecitazioni della Procura Generale volte ad ottenere la rimessione alle Sezioni Unite, accogliendo l'istanza avanzata dal prof. B. Sassani, quale difensore di una delle Parti, il Primo Presidente della Suprema Corte ha finalmente disposto, ai sensi dell'art. 376, 2° c.p.c., che il

---

1 R. RUSSO, *L'ultima sentenza sull'assegno di divorzio. Diagnosi e terapia*, saggio pubblicato sul sito *judicium.it* il 30 maggio 2017. Tale critica *in rito* è stata unanimemente condivisa.

2 Osservando che, «secondo il consolidato e condiviso orientamento di questa Corte (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 4219 del 1985, 359 del 2003, 8016 del 2012), l'istanza di parte volta all'assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite, formulata ai sensi dell'art. 376 cod. proc. civ. (nella specie, ai sensi del terzo coma dello stesso art. 376) e dell'art. 139 disp. att. cod. proc. civ., costituisce mera sollecitazione all'esercizio di un potere discrezionale, che non solo non è soggetto ad un dovere di motivazione, ma non deve neppure necessariamente manifestarsi in uno specifico esame e rigetto di detta istanza. Fermo restando quanto ora ribadito, può in ogni caso osservarsi che la Corte di cassazione ha pronunciato a sezione semplice su numerose questioni variamente collegate a temi socialmente e/o eticamente sensibili [….] ».

In senso contrario R.RUSSO, L*a seconda sentenza sull'assegno di divorzio*. *Hybris versus Diche,* saggio pubblicato sul sito *judicium.it* il 7 settembre 2017.

ricorso n. 23138/2017 (avente per oggetto l'attribuzione dell'assegno divorzile) fosse assegnato alle Sezioni Unite, fissando per la trattazione la pubblica udienza del 10.4.2018[3].

5. Per effetto della presidenziale decisione, con due ordinanze (nn. 28871 e 28044) deliberate il 14.12.2016 e depositate il 29.1.2018, decidendo in camera di consiglio, la Prima Sezione ha disposto la trattazione in pubblica udienza di due ricorsi sull'assegno di divorzio, in quanto *«risulta pendente davanti alle Sezioni Unite di questa Corte una controversia avente ad oggetto analoga problematica».*

6. In data 27 luglio 2017 é stata presentata alla Camera la proposta di legge n. 4605 (prima firmataria l'On. Ferranti)[4] e avviata un'indagine conoscitiva dalla II Commissione della Camera con l'audizione, nella seduta del 18 ottobre 2017, di illustrissimi studiosi della materia.

II. SENTENZA N. 2042 / 2018 DELLA S.C., 1ª SEZ.

II.A. LA VICENDA

7. É quella consueta in fatto. Una moglie divorziata adì la Suprema Corte per reclamare l'assegno di divorzio negatole dalla corte di merito. In pubblica udienza (10.10.2017) il Pubblico Ministero chiese l'assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite *ex* art. 374, 3° comma c.p.c. ed, in subordine, l'accoglimento del ricorso principale ed il rigetto di quello incidentale. Con sentenza n. 2042 depositata il 26 gennaio 2018, (terza sentenza

---

3 Ne ha dato comunicazione in data 13 dicembre 2017, tra gli altri, il *Quotidiano Il Diritto*

Ne ha trattato anche il Procuratore Generale presso la Suprema Corte il 26 gennaio 2018, nel corso della cerimonia inaugurale dell'anno giudiziario: «Clamore ha suscitato l'imprevisto *revirement* della I Sezione sulla questione della spettanza e della funzione dell'assegno divorzile, a fronte di una giurisprudenza pacifica, fondata su principi sanciti dalle Sezioni Unite sin dagli anni '90. Di fronte a questo mutamento di giurisprudenza l'Ufficio ha reiteratamente segnalato che, al di là della soluzione del nodo interpretativo, ovviamente sempre aperto all'ermeneutica e all'evoluzione che a essa è propria, appariva indispensabile nuovamente investire le Sezioni Unite dell'esegesi del sistema normativo di riferimento, dato l'inequivocabile tenore dell'art. 374, comma terzo, c.p.c., e che proprio il longevo orientamento imponeva di rinviare nuovamente la questione alla valutazione delle Sezioni Unite.

La Corte ha infine raccolto l'indicazione del necessario passaggio procedimentale e nei prossimi mesi ci sarà dunque una rinnovata riflessione sul tema del permanente, o meno, valore della solidarietà post-coniugale nella società odierna e della funzione da ascriversi all'assegno di divorzio.».

4 Art. 1.

1. Il sesto comma dell'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, è sostituito dal seguente:

«Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale dispone l'attribuzione di un assegno a favore di un coniuge, destinato a compensare, per quanto possibile, la disparità che lo scioglimento o la cessazione degli effetti del matrimonio crea nelle condizioni di vita dei coniugi».

2. Dopo il sesto comma dell'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898 sono inseriti i seguenti:

*«*Nella determinazione dell'assegno il tribunale valuta le condizioni economiche in cui i coniugi vengono a trovarsi a seguito della fine del matrimonio; le ragioni dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; la durata del matrimonio; il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune; il reddito di entrambi, l'impegno di cura personale di figli comuni minori o disabili, assunto dall'uno o dall'altro coniuge; la ridotta capacità reddituale dovuta a ragioni oggettive; la mancanza di un'adeguata formazione professionale quale conseguenza dell'adempimento di doveri coniugali.

Tenuto conto di tutte le circostanze il tribunale può predeterminare la durata dell'assegno nei casi in cui la ridotta capacità reddituale del richiedente sia dovuta a ragioni contingenti o comunque superabili.

L'assegno non è dovuto nel caso in cui il matrimonio sia cessato o sciolto per violazione, da parte del richiedente l'assegno, degli obblighi coniugali».

3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 25, della legge 20 maggio 2016, n. 76, le disposizioni introdotte dal comma 1 del presente articolo si applicano anche nei casi di scioglimento delle unioni civili.

4. Al comma 25 dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, le parole: «dal quinto all'undicesimo comma» sono sostituite dalle seguenti: «dal quinto al quindicesimo comma».

dissenziente[5]) la prima Sezione della Suprema Corte ha rigettato entrambi i ricorsi, conformandosi alla sentenza n. 11504 / 2017 della stessa Sezione, e compensato le spese, dopo avere precisato che: «La predetta norma [art.374, 3° comma c.p.c.], introdotta dal D. lgs. n. 40 del 2006, va considerata disposizione di natura ordinamentale più che processuale, nonostante sia contenuta nel codice di rito civile, in quanto disciplina i rapporti interni tra sezioni nell'ambito del medesimo organo giudiziario. Ma proprio tale natura, a parere del Collegio, rende operativa la disposizione solo per i principi affermati dalle Sezioni Unite dopo la sua entrata in vigore e non per quelli, come nella specie, enunciati anteriormente, per i quali permane il profilo di grande autorevolezza dell'insegnamento delle Sezioni Unite, il punto più alto nella interpretazione e nella nomofilachia, ma non vincolante per le sezioni semplici. Né si potrebbe affermare che l' art. 374, comma terzo, c.p.c. si applichi se, come nel caso che ci occupa, il principio affermato dalle Sezioni Unite (sentenze nn. 11490 e 11492 del 1990), in materia di assegno di divorzio, sia stato da allora seguito costantemente nella successiva giurisprudenza delle Sezioni semplici. La predetta norma si riferisce solo al pronunciamento delle Sezioni Unite, essendo del tutto ininfluente che il principio sia stato o meno seguito nel prosieguo.».

II.B. LE VALUTAZIONI

II.B.1. RESIDUALE VIOLAZIONE DELL'ART. 376, 3° C.P.C.

8. Si ammetta per mera ipotesi la congruità delle argomentazioni svolte dalla sentenza in commento; dunque s'ipotizzi che effettivamente l'art. 374, comma terzo, c.p.c. trovi applicazioni soltanto per le decisioni delle Sezioni Unite depositate dopo il 2 marzo 2006, con esclusione perciò delle citate decisioni a Sezioni Unite del 1990. Ebbene, anche per tali precedenti giurisprudenziali valeva comunque la disciplina prevista anteriormente alla riforma del 2006, quale dettata dall'art. 376 c.p.c.[6] e indiscutibilmente applicabile *ratione temporis* alle anzidette sentenze del 1990 (siccome emesse mentre era in vigore l'art. 376 c.p.c.). Perciò la Sezione non poteva legittimamente esonerarsi dal valutare sia la necessità di rimettere d'ufficio la decisione alle Sezioni Unite, sia la specifica richiesta del Pubblico Ministero (che aveva il potere-dovere di postularla, ai sensi dell'art. 376, 3° c.p.c.); specialmente a volere considerare che, già con provvedimento anteriore alla pubblicazione della sentenza in commento (v. *retro sub* par. n. 4), il Primo Presidente aveva devoluto alle Sezioni Unite un ricorso di contenuto analogo; che qualche mese prima (v. *retro sub* par. n. 3) la medesima Sezione aveva in altre consimili occasioni disposto la trattazione in pubblica udienza («Considerata la

---

[5] Più precisamente: il ricorso inizialmente fu avviato alla trattazione camerale, ma la Sesta Sezione ne dispose la trattazione in pubblica udienza, svoltasi il 10.10.2017. Dopo una prima decisione interna, la camera di consiglio è stata riconvocata per il 17.10.2017. La sentenza è stata pubblicata il 26 gennaio 2018.

Si può dunque sospettare che la Prima Sezione consapevolmente abbia voluto inaugurare un suo nuovo orientamento, per affrancarsi motivatamente dalla prevalenza nomofilattica delle Sezioni Unite: lo dimostra ampiamente Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3015 del 2018 (Data udienza: 24/10/2017 - Data Deposito: 07/02/2018), che, decidendo *au fond*, non si è più neppure posto il problema dell'esclusiva 'competenza' delle Sezioni Unite.

[6] Art. 376. (Assegnazione dei ricorsi alle sezioni).
I ricorsi sono assegnati alle sezioni unite o alle sezioni semplici dal primo presidente.
La parte, che ritiene di competenza delle sezioni unite un ricorso assegnato a una sezione semplice, può proporre al primo presidente istanza di rimessione alle sezioni unite, fino a dieci giorni prima dell'udienza di discussione del ricorso.
All'udienza della sezione semplice, la rimessione può essere disposta soltanto su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, con ordinanza inserita nel processo verbale.

complessità delle questioni trattate, anche alla luce della più recente giurisprudenza di questa Corte»); che qualche giorno prima la stessa Sezione aveva rinviato in attesa della decisione delle Sezioni Unite (v. *retro sub* par. n. 5). Resta così assodata la violazione dell'art. 376, 3° c.p.c., ancorché (in ipotesi) fosse corretta la riferita motivazione della sentenza in commento.

II.B.2. LA MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA DEL 2018. IN GENERALE

9. Ma detta motivazione non sembra convincente. La sua *ratio decidendi* fa capo: a) innanzitutto, ad un argomento concettuale, incastonando sistematicamente l' art. 374, comma terzo, c.p.c. tra le norme ordinamentali ed escludendo così la sua natura processuale; donde deduce che essa non sia applicabile alle decisioni delle Sezioni Unite anteriori alla sua entrata in vigore (2 marzo 2006), tra cui le sentenze nn. 11490 e 11492 del 1990, che non (erano e tuttora non) sono vincolanti per le Sezioni semplici.; b) in secondo luogo, ad un argomento (questa volta) testuale, escludendo che il campo di applicazione della citata norma possa estendersi alle decisioni delle Sezioni Unite emesse prima del 2 marzo 2006, ancorché esse siano state anche dopo tale data costantemente applicate dalle Sezioni Semplici o dai giudici di merito.
Di primo acchito appare evidente che la sentenza in commento fa capo, se pure confusamente, a due corrispondenti prolessi (a e b). Per tale intendendosi la figura della retorica classica con cui chi (la Prima Sezione in seno alla sentenza del 2018), volendo affermare la veridicità di un enunciato («non è applicabile l'art. 374, 3° c.p.c.»), anticipa e confuta una possibile obiezione (l'art. 374 c.p.c. è norma processuale immediatamente operativa dal 2 marzo 2006*)*. Nell'agone dialettico la prolessi risulta vittoriosa se chi se ne avvalga riesca a dimostrare, con controargomenti ineccepibili, l'inconsistenza della presumibile e attesa obiezione; altrimenti può rivelarsi 'suicida', perché nello schema logico della prolessi è scontato che il litigante che se ne serva riconosce implicitamente la rilevanza e la decisività dell'obiezione, che proprio per questo ritiene necessario anticipare e contraddire: se dunque il controargomento non è vincente, l'autore della prolessi può restavi logicamente ...'impiccato'. Inoltre, va subito osservato che le due prolessi non sono affatto coerenti perché, mentre la prima (a) fa capo ad una qualificazione concettuale (norma ordinamentale o processuale), la seconda (b) fa perno sul tenore testuale dell'art. 374, 3° c.p.c., irrilevante per la prima (da cui logicamente dipende).

II.B.3. NORMA ORDINAMENTALE?

10. La prima prolessi (a) incastona l'art. 374, 3° c.p.c. tra quelle ordinamentali, senza alcuna reale motivazione, tale non potendosi qualificare la 'precisazione' – esclusivamente descrittiva, se non lapalissiana – che detta norma riguarda i rapporti interni tra le sezioni del medesimo organo giudiziario; essendo apodittica («è ordinamentale perché è ordinamentale»), di per sé tale argomentazione non sarebbe in alcun modo verificabile *vel* falsificabile, decretando il fallimento della prolessi stessa. Tuttavia, attesa l'importanza della posta in gioco (il corretto dispiegarsi della funzione nomofilattica), è opportuna qualche altra più dettagliata considerazione.
10.1. Se un ricorso avente per oggetto la spettanza dell'assegno di divorzio venisse assegnato alla Sezione Tributaria, resterebbe violata soltanto la disposizione interna (se si voglia, ordinamentale) che assegna i ricorsi tra le sezioni in rapporto alla materia trattata, ma la *potestas iudicandi* non sarebbe in discussione, essendo

ripartita indifferentemente tra ciascuna delle Sezioni Semplici, perciò a quest'effetto equiordinate[7]. Anche le Sezioni Unite costituiscono (ormai) una sezione, ma è una sezione distinta siccome sovraordinata, giacché puntuali norme processuali stabiliscono i casi e le modalità con cui essa 'deve' decidere invece delle altre Sezioni (artt. 374 e 376 c.p.c.) nonché i casi in cui, venute meno le ragioni della sovraordinazione, essa 'può' rimettere la decisione alle Sezioni semplici (art. 141 att. c.p.c., che non a caso parla di 'competenza' delle Sezioni Unite). Perciò qualunque Sezione Semplice non solo non può legittimamente disconoscere la forza di legge delle norme anzidette, ma deve spontaneamente rispettarle d'ufficio, specialmente se motivatamente sollecitata dal Pubblico Ministero, come è avvenuto. Il rispetto del delicato meccanismo processuale[8], che disciplina la più alta funzione della Suprema Corte (quella nomofilattica), è affidato alla sensibilità istituzionale[9] ed all'autorevolezza, ma anche alla responsabilità[10], delle Sezioni semplici, oltreché del Primo Presidente; il quale provvidenzialmente, a fronte della inspiegabile ritrosia della Prima Sezione, ancor prima del deposito della sentenza in commento aveva assegnato la questione al vaglio delle Sezioni Unite accogliendo l'istanza di parte (v. *retro sub* par. n. 4).

10.2. Pertanto, le norme (tra cui l'art. 374, 3° c.p.c.) che regolano la 'competenza' tra Sezioni semplici e Sezioni Unite sono norme (non ordinamentali, ma) processuali, come tali di immediata e cogente applicazione (*tempus regit actum*): «Nel caso di successione di leggi processuali nel tempo, ove il legislatore non abbia diversamente disposto, in ossequio alla regola generale di cui all'art. 11 delle preleggi, la nuova norma disciplina non solo i processi iniziati successivamente alla sua entrata in vigore ma anche i singoli atti, ad essa successivamente compiuti, di processi iniziati prima della sua entrata in vigore, quand'anche la nuova disciplina sia più rigorosa per le parti rispetto a quella vigente all'epoca di introduzione del giudizio» (*ex multis*: Sez. 3, Sentenza n. 3688 del 2011). D'altra parte, nessuna delle disposizioni transitorie, rinvenibili soltanto nell'art. 27 della L. n. 40/ 2006, ha per oggetto l'art. 374, 3° c.p.c.

---

7 In questi casi, secondo una consolidata prassi, con un atto interno la Sezione erroneamente investita della trattazione lo restituisce al Presidente, affinché lo dirotti a quella 'competente' in base alle tabelle.

8 L'art. 374 c.p.c. disciplina i modi con cui un ricorso perviene all'esame delle Sezioni Unite: A) *ex lege* e d'ufficio nei casi di cui agli art. 360 n. 1 e 362 c.p.c. (tranne l'eccezione prevista dall'art. 374, 1°, secondo periodo, c.p.c.); B) a seguito di provvedimento del Primo Presidente, qualora il ricorso presupponga una decisione su cui sia insorto contrasto tra le Sezioni Semplici ovvero abbia ad aggetto una questione di massima di particolare importanza; C) per doveroso provvedimento della Sezione Semplice, allorché essa sia chiamata ad applicare un non condiviso orientamento delle Sezioni Unite, essendole precluso di direttamente derogarvi.

L'art. 376 c.p.c. regola i tempi e le modalità con cui la Sezione, le Parti e il Pubblico Ministero possono disporre, o postulare, la rimessione alle Sezioni Unite: a) le parti almeno dieci giorni prima della data di trattazione del ricorso hanno l'onere di chiedere al Primo Presidente l'assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite (con conseguente cancellazione del ricorso dal ruolo d'udienza della Sezione Semplice cui era stato assegnato); b) a differenza delle Parti, il Pubblico Ministero e d'ufficio la Sezione sono legittimati a chiedere, e rispettivamente a disporre, l'intervento delle Sezioni Unite anche in udienza.

9 Forse anche disciplinare: art. 2, 1° lett. g) del D. lgs. n. 109/2006.

10 Centrale è l'intervento del Primo Presidente: in prima battuta, egli deve (regolamenti di giurisdizione) o può (conflitto tra le decisioni delle Sezioni semplici ovvero questioni di massima di particolare importanza) assegnare la trattazione di un ricorso alle Sezioni Unite anziché alla Sezione cd. filtro (art. 376, 1° c.p.c.); dopo tale assegnazione, egli deve decidere sull'assegnazione alle Sezioni Unite, se ritualmente lo chieda la Parte ovvero se la Sezione, d'ufficio ovvero su richiesta del Pubblico Ministero, gli rimetta gli atti.

10.3. La riforma del 2006 non ha previsto che le sentenze delle Sezioni Unite emesse dopo il 2.3.2006 siano vincolanti per le Sezioni Semplici, oltre che per i giudici di merito, come invece assume apoditticamente la sentenza n. 2042/2018. É vero piuttosto che da sempre, e tuttora, le pronunzie rese a Sezioni Unite eccellono per la grande autorevolezza nell'universo giuridico dell'insegnamento da esse profuso in ragione della specifica composizione dell'organo giudicante, rappresentando «il punto più alto nella interpretazione e nella nomofilachia», come rammenta la stessa sentenza commentata. Sulla natura, sulla consistenza oggettiva delle decisioni emesse dalle Sezioni Unite non ha inciso direttamente l'art. 374, 3° c.p.c. introdotto nel 2006, che ha piuttosto disciplinato soltanto quale debba essere a fronte di esse la condotta delle Sezioni Semplici (*infra sub* par. n. 11). Queste in ipotesi potevano dianzi motivatamente e *cum grano salis* discostarsi dal *dictum* delle Sezioni Unite, ma l'apparato normativo (artt. 374 e 376 c.p.c.) era tale da favorire comunque l'intervento risolutore apicale; nel medesimo solco, la novella del 2006 fa ora carico alla dissenziente Sezione Semplice di non creare il conflitto (come invece è avvenuto), ma di rivolgersi alle Sezioni Unite (cioè all'unico risolutore istituzionale, anche di tali conflitti), per decidere se conservare (così impedendo il conflitto), ovvero modificare (così risolvendo il potenziale conflitto), il loro precedente orientamento: il che a stretto rigore non significa affatto che le decisioni apicali emesse dopo il 2 marzo 2006 siano ora vincolanti per le Sezioni semplici, come invece assume perentoriamente la sentenza commentata, dacché esse possono comunque tentare di postularne ritualmente la modifica.

II.B.4. L'ART. 374, 3° C.P.C.

11. Depurata la questione dal troppo e dal vago, resta soltanto.... da interpretare l'art. 374, 3° c.p.c. La cui *ratio* è a questo punto palese. Per evitare di disseminare incertezza nell'universo giuridico (già additato come teatro della «scienza dell'incertezza»), allorché voglia dissentire rispetto ad una decisione *in iure* resa dalle Sezioni Unite, la Sezione semplice deve attivare il procedimento appositamente introdotto, per conseguire un risultato non indifferente sul piano della nomofilachia: su ogni questione giuridica gli Utenti finali della Giustizia, al pari dei giudici di merito e delle stesse Sezioni Semplici, devono potere fare affidamento su un'unica soluzione giuridica, quella comunque dettata da ultimo dalle Sezioni Unite, non contraddetta, e neppure messa in forse, da qualsivoglia divergente orientamento espresso da una Sezione semplice (il che è esattamente quanto è purtroppo avvenuto, invece, con riferimento all'assegno di divorzio). Al postutto l'art. 374, 3° c.p.c. mira a positivizzare l'unitarietà del diritto, un postulato della teoria generale del diritto o del formalismo interpretativo: mentre sulle *quaestiones facti* sono ammesse divergenti interpretazione (nei limiti di tolleranza argomentativa dettati, in ultima istanza, dall'art. 360 n. 5 c.p.c.), le disposizioni giuridiche hanno nella nomostatica (*à la manière* di Kelsen) sempre uno e un solo significato precettivo, quello per l'appunto ri-velato (o s-velato) *hic et nunc* dalle Sezioni Unite; invece nella nomodinamica (*à la manière* di Kelsen) sia i giudici di merito, sia le parti sia le Sezioni semplici sono abilitati a tentare, ma soltanto nel rispetto dei riti appositamente previsti, d'innovare o aggiornare i *dicta* nomofilattici delle Sezioni Unite. Appare allora evidente che l'art. 374, 3° c.p.c. rappresenta «l'ultimo miglio» di una reticolo normativo che, dal punto di vista tanto cognitivo quanto precettivo, si dispiega nelle seguenti progressive e coerenti articolazione: a) l'ordinamento giuridico è effettivamente e costituzionalmente tale se riesce, in tempi ragionevoli, a fare rispettare le leggi democraticamente emesse nel nome del Popolo sovrano; b) i giudici per fare rispettare tali leggi devono ricostruire i fatti e interpretare le leggi, cui soltanto sono soggetti; c) la cognizione dei fatti spetta in via primaria ai giudici di merito, e può essere sottoposta in ultimo grado all'esame della Suprema Corte soltanto ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c.; d) l'interpretazione del diritto è compito in prima battuta del giudici di merito, ma

l'ordinamento assicura il rimedio del ricorso per cassazione per violazione di legge; e) perciò ogni Sezione Semplice ha il potere - dovere di interpretare le norme giuridiche, e le loro decisioni *in iure* devono essere quanto meno prese in seria considerazioni da tutti i protagonisti del sistema giudiziario; f) poiché tali decisioni non sono giuridicamente vincolanti, sono ammessi motivati dissensi ma, volta che la causa pervenga «per li rami» alla Suprema Corte, precise disposizioni prevedono il modo con cui impedire o risolvere il contrasto tra opposte decisioni delle Sezioni semplici, affidandone la soluzione alle Sezioni Unite; g) *a fortiori*, emessa la sentenza apicale, il nuovo o il persistente dissenso (sempre possibile) della Sezione semplice deve essere sottoposto al vaglio delle Sezioni Unite, come prescritto dall'art. 374, 3° c.p.c.; h) in definitiva, e cioè nella nomostasi, sulle questioni *in iure* o non si registra alcuna dissenso, ovvero esso è risolto da una Sezione semplice, ovvero si manifesta dissenso tra le Sezioni Semplici destinato ad essere placato e risolto soltanto dalle Sezioni Unite, le cui decisioni non possono essere smentite direttamente da una Sezione semplice: come dire che, se lo statuto nomofilattico anzidetto sia stato rispettato, tendenzialmente negli archivi giurisprudenziali di legittimità, con riferimento ad una data determinata e ad una precisa questione giuridica, delle tre l'una: o non si trova cenno di decisioni pertinenti, o si rinviene un solo incontrastato orientamento di una Sezione Semplice, ovvero, infine, si scopre soltanto una decisione resa a Sezioni Unite. Invece, allo stato sulla spettanza dell'assegno di divorzio nell'ordinamento illegittimamente convivono due pregresse decisione delle Sezioni Unite (intervenute *illo tempore* proprio per eliminare il contrasto sorto tra le Sezioni Semplici) e tre successive sentenze con cui la Prima Sezione non ha esitato a disconoscere i *dicta* delle due sentenze apicali, dopo essersi rifiutata per tre volte di richiedere l'intervento delle Sezioni Unite postulato dal Pubblico Ministero; e l'ultima volta ancorché già il Primo Presidente avesse deciso, con riferimento a consimile ricorso, di investire della decisione le Sezioni Unite. In ciascuna delle tre sentenze emesse dalla Prima Sezione le Parti rimaste soccombenti potrebbero dunque legittimamente dolersi, ma senza alcun rimedio impugnatorio, del fatto che, in spregio all'art. 374, 3° c.p.c., le loro pretese siano state decise dalla Sezione Semplice. Altrettanto grave risulta il conseguente danno all'unitarietà nomofilattica del diritto: nell'universo giuridico non domina più soltanto l'orientamento delle Sezioni Unite, ma inevitabilmente anche quello divergente della Prima Sezione Civile. E, come è noto, «tra l'ordine ed il contrordine nasce il disordine», si determina più esattamente entropia nomofilattica: incertezze, speranze o timori degli Utenti finali della giustizia, che potrà incrementare il contenzioso (anche con riferimento alle separazioni); gravissimo 'disagio' del Collegio che, a Sezioni Unite il 10.4.2018, dovrà scrivere il proprio definitivo *iussum* su una *tabula non rasa*, siccome già 'incisa' (non solo dalle sue precedenti decisioni del1990, ma anche) da divergenti decisioni dei giudici di merito e della Prima Sezione.

12. Tale essendo lo schema concettuale e, soprattutto, la *ratio* dell'art. 374, 3° c.p.c. (certamente operativo) si è finalmente in grado di scrutinare l'effettivo ed unico *novum* problematico introdotto *in iure* dalla sentenza pubblicata qualche giorno fa dalla Prima Sezione civile: detta *regula iuris*, introdotta a partire dal 2 marzo 2006, si applica a qualsivoglia delle sentenze emesse dalle Sezioni Unite ovvero soltanto a quelle pubblicate dopo tale data, come opina la Prima Sezione ? Si ha ragione di propendere per la prima alternativa, per le seguenti considerazioni.

12.1. L'art. 374, 3° c.p.c. non distingue minimamente e annette l'effetto precettivo (impossibilità di rendere una decisione difforme dalla pronuncia emessa dalle Sezioni Unite se non facendo appello alle stesse Sezioni) ad un unico ed univoco *Tatbestand*: sulla decisione del ricorso pesa, e non può essere pretermessa ai fini della sua decisione, una qualunque precedente decisione delle Sezioni Unite.

12.2. Non è dato riscontrare alcuna differenza, ontologica o normativa, tra le pronunzie delle Sezioni Unite, in ragione dell'epoca in cui esse siano state pubblicate. In fatto, ed anche *in iure*, in sé e per sé una decisione

emessa dalle Sezioni Unite nel 1990 è esattamente equiparabile, e sovrapponibile *quoad effectum*, a quella confezionata dopo il 2 marzo 2006, perché vale ad individuarla soltanto la particolare composizione dell'organo giudiziario che l'ha partorita, rimasta immutata nel tempo. L'argomento non solo testuale (l'art. 374, 3° c.p.c. non distingue) ma anche funzionale non consente di differenziare le predette decisioni in rapporto all'epoca della loro pubblicazione; in particolare non è possibile neppure ipotizzare (né lo sostiene la Prima Sezione) che l'organo collegiale delle Sezioni Unite possa - o debba - profondere un nuovo (più intenso o comunque diverso) impegno motivazionale per effetto dell'entrata in vigore della riforma del 2006 e dell'introduzione dell'art. 374, 3° c.p.c.; sicché tale ultima disposizione è destinata ad operare oggettivamente ed uniformemente, per così dire, nello stato di fatto e di diritto che ha trovato. D'altronde, come pure non si è mancato di osservare (v. *retro sub* par. 10.3.), la disposizione introdotta nel 2006, lungi dall'introdurre un nuovo tipo di sentenza apicale, si è limitata ad imporre alle Sezioni semplici un nuovo *modus operandi* qualora voglia discostarsi da qualunque pronuncia apicale.

12.3. Queste conclusioni ricevono piena conforme, qualora si consideri l'art. 360 *bis* n. 1 c.p.c. [11]: esso predica l'inammissibilità del ricorso per cassazione qualora sia volto ad affermare, senza adeguati motivi, un principio di diritto dissonante da quello pronunciato dalla Suprema Corte, specialmente a Sezioni Unite. Poiché per l'ordinamento è indifferente l'epoca cui risale la pronuncia nomofilattica, coerentemente nessuna distinzione introduce la ricordata disposizione, perciò applicabile a qualsivoglia decisione apicale.

12.4. Così stando le cose, l'interpretazione restrittiva caldeggiata dalla Prima Sezione non solo è insostenibile, ma – se condivisa - sarebbe anche sospettabile d'incostituzionalità per violazione del principio di ragionevolezza: poiché la consistenza delle sentenze rese a Sezioni Unite prescinde dall'epoca in cui siano state emesse, violerebbe l'art. 3 Cost. l'interpretazione dell'art. 374, 3° c.p.c. che *ratione temporis* escludesse dal proprio raggio d'azione quelle rese prima dell'entrata in vigore di tale norma, anche perché costante e comune si rivela la descritta sua *ratio legis*.

III. POSTFATTO

13. É augurabile che, in attesa della prevista decisione delle Sezioni Unite (10.4.2018), il Primo Presidente assegni *ex* art. 374, 1° c.p.c. alle Sezioni Unite qualunque nuovo ricorso sulla spettanza dell'assegno divorzile. Si spera altresì che anche la Prima Sezione osservi, con riferimento ai ricorsi già assegnati, una sorta di 'tregua' giurisprudenziale, al fine di impedire che questo «pasticciaccio brutto» si infittisca: di tutto ha bisogno il nostro assetto giudiziario, tranne che di ulteriori criticità.

---

[11] Art. 360-bis. ((Inammissibilità del ricorso)
Il ricorso e' inammissibile:
1) quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l'esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l'orientamento della stessa;
.....